



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

OGGETTO: D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il Regolamento concernente la disciplina dell'Accordo di Integrazione tra lo straniero e lo Stato, ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, del decreto legislativo n.286/98, e s. m.. Istruzioni operative.

AI SIGG. QUESTORI

LORO SEDI

e, per conoscenza:

AL DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E
L'IMMIGRAZIONE
Direzione Centrale per le Politiche
dell'Immigrazione e dell'Asilo

ROMA

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO
DI PUBBLICA SICUREZZA

ROMA

Il 10 marzo p. v. entrerà in vigore il Regolamento citato in oggetto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 2011, concernente la disciplina dell'Accordo di Integrazione tra lo straniero e lo Stato, ai sensi dell'art. 4 bis, c. 2, del Testo Unico Immigrazione.

Lo straniero che presenta istanza di rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno è tenuto a stipulare con lo stato un accordo di integrazione, con il quale si impegna a sottoscrivere specifici obiettivi di integrazione da conseguire nel periodo di validità del permesso di soggiorno.

Pertanto, a partire da 10 marzo p.v., la stipula dell'accordo di integrazione diviene requisito essenziale per il rilascio del permesso di soggiorno.

Al riguardo, si pone in rilievo quanto segue:

- sono tenuti alla sottoscrizione dell'accordo, al momento della presentazione dell'istanza di permesso di soggiorno, presso lo Sportello Unico per l'immigrazione (nei casi di permessi per lavoro subordinato e ricongiungimento familiare) ovvero presso gli Uffici Immigrazione della Questura (in tutti gli altri casi), i cittadini stranieri di età superiore ai sedici anni, che fanno ingresso in Italia per la prima volta dal 10 marzo p.v. e che richiedono il rilascio di un permesso di soggiorno di durata non inferiore ad un anno. L'accordo è redatto secondo il modello prestabilito,



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

tradotto nella lingua indicata dallo straniero o se ciò non è possibile, in inglese, francese, spagnolo, arabo, cinese, albanese, russo o filippino. Per i minori stranieri di età compresa tra i sedici e i diciotto anni, l'accordo è sottoscritto anche dai genitori o dai soggetti esercenti la potestà genitoriale regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale. Per lo Stato, l'Accordo è stipulato dal Prefetto o da un suo delegato. Al tal fine, i Signori Questori sono pregati di voler prendere diretti accordi con i Signori Prefetti per la delega ai Funzionari addetti al locale Ufficio Immigrazione o comunque autorizzati alla firma dei permessi di soggiorno; la gestione dell'accordo nelle fasi successive alla sottoscrizione è di competenza dello Sportello Unico Immigrazione;

- sono previsti casi di **esclusione** dalla stipula dell'accordo: i minori stranieri non accompagnati, affidati ai sensi dell'articolo 2 della legge 4 maggio 1983, n. 184, ovvero sottoposti a tutela; le vittime della tratta di persone, di violenza o di grave sfruttamento, per le quali l'accordo è sostituito dal completamento del programma di assistenza ed integrazione sociale di cui all'articolo 18 del Testo Unico Immigrazione; gli stranieri affetti da patologie o da disabilità tali da limitare gravemente l'autosufficienza o da determinare gravi difficoltà di apprendimento linguistico e culturale, condizione questa da dimostrare mediante certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
- con la sottoscrizione dell'accordo, **lo straniero si impegna** ad acquisire un livello adeguato di conoscenza della lingua italiana equivalente al livello A2, di cui al quadro comune europeo di riferimento per le lingue emanato dal Consiglio d'Europa; una sufficiente conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione della Repubblica e dell'organizzazione e funzionamento delle Istituzioni Pubbliche in Italia; una sufficiente conoscenza della vita civile in Italia, con particolare riferimento ai settori della sanità, della scuola, dei servizi sociali, del lavoro e agli obblighi fiscali. Si impegna, inoltre, a garantire l'adempimento dell'obbligo di istruzione da parte dei figli minori, ad aderire alla *Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione* ed a rispettarne i principi;
- **lo Stato si impegna** a sostenere il processo di integrazione dello straniero attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli Enti Locali. Nell'immediato, lo Stato assicura allo straniero la partecipazione ad una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita in Italia entro i tre mesi successivi a quello di stipula dell'accordo;
- l'accordo ha la **durata** di due anni, prorogabile di un altro anno, salvo trattarsi di accordo sottoscritto da straniero titolare di permesso di soggiorno di durata un anno;
- all'atto della sottoscrizione dell'accordo, sono assegnati allo straniero sedici **crediti** corrispondenti al livello A1 di conoscenza della lingua italiana parlata ed al livello sufficiente di conoscenza della cultura civica e della vita civile in Italia;



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

- i crediti *devono* essere ulteriormente **incrementati** nella vigenza dell'accordo a seguito della frequenza di corsi di lingua, istruzione, ecc. La loro assegnazione a cura dello Sportello Unico Immigrazione avviene sulla base della documentazione prodotta dallo straniero nel periodo di durata dell'accordo. In assenza di idonea documentazione, i crediti relativi alla conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia possono essere assegnati a seguito di un apposito test effettuato a cura dello Sportello Unico. Affinché l'accordo si consideri adempiuto, alla scadenza occorre avere conseguito almeno trenta crediti;
- i crediti subiscono **decurtazioni**, nella misura di cui all'allegato C del Regolamento in oggetto in relazione a sentenze penali, anche non definitive, comprese quelle adottate ai sensi dell'art.444 cpp; all'applicazione anche non definitiva di una misura di sicurezza personale; l'irrogazione definitiva di sanzioni pecuniarie di importo non inferiore a 10 mila euro per illeciti amministrativi o tributari; alla mancata partecipazione alla sessione di formazione civica e di informazione, che dà luogo alla perdita di quindici dei sedici crediti. L'inadempimento dell'obbligo scolastico dei minori, salva la prova di essersi, comunque, adoperato per garantirne l'adempimento, determina in ogni caso la perdita integrale dei crediti assegnati all'atto della sottoscrizione e di quelli successivamente conseguiti e la risoluzione dell'accordo per **inadempimento**;
- l'**efficacia** dell'accordo può essere sospesa o prorogata, a domanda, per il tempo in cui sussista una causa di forza maggiore o un legittimo impedimento al rispetto dell'accordo, attestato attraverso idonea documentazione, derivante da gravi motivi di salute o di famiglia, da motivi di lavoro, dalla frequenza di corsi o tirocini di formazione, aggiornamento od orientamento professionale ovvero da motivi di studio all'estero. I gravi motivi di salute sono attestati attraverso la presentazione di una certificazione rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale;
- un mese prima della scadenza dell'accordo, lo Sportello Unico ne avvia la **verifica** previa comunicazione allo straniero e lo invita a presentare, entro quindici giorni, qualora non vi abbia già provveduto, la documentazione necessaria ad ottenere il riconoscimento dei crediti e la certificazione relativa all'adempimento dell'obbligo di istruzione dei figli minori o, in assenza, la prova di essersi adoperato per garantirne l'adempimento. Lo straniero è informato anche della facoltà, in assenza di idonea documentazione, di far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana, della cultura civica e della vita civile in Italia attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello medesimo;
- la verifica si conclude con l'attribuzione dei crediti finali e l'assunzione di una delle seguenti **determinazioni**:
 - a) qualora il numero dei crediti finali sia pari o superiore alla soglia di adempimento, fissata in trenta crediti, è decretata l'**estinzione dell'accordo per adempimento** con rilascio del relativo attestato;
 - b) qualora il numero dei crediti finali sia superiore a zero e inferiore alla soglia di adempimento



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

ovvero non siano stati conseguiti i livelli della conoscenza della lingua italiana parlata, della cultura civica e della vita civile in Italia, è dichiarata la proroga dell'accordo per un anno alle medesime condizioni. Un mese prima della scadenza dell'anno di proroga lo Sportello Unico attiva la verifica finale riferita all'intero triennio. Qualora persistano le condizioni iniziali, il Prefetto ne decreta l'inadempimento parziale, di cui l'autorità competente ne terrà conto nell'adozione dei provvedimenti discrezionali di cui al testo unico;

c) qualora il numero dei crediti finali sia pari o inferiore a zero è decretata la risoluzione dell'accordo per inadempimento.

La risoluzione dell'accordo per inadempimento determina la revoca del permesso di soggiorno o il rifiuto del suo rinnovo e l'espulsione dello straniero dal territorio nazionale, previa comunicazione, con modalità informatiche, dello Sportello Unico alla Questura "ad eccezione – secondo quanto stabilisce l'art. 4 bis del Testo Unico Immigrazione – dello straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare".

Per quanto attiene alla gestione dell'Accordo, che rientra nelle competenze dello Sportello Unico Immigrazione, la legge ha previsto l'istituzione, presso il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, di una "Anagrafe nazionale degli intestatari degli accordi di integrazione", completamente informatizzata, in cui sono inseriti i dati anagrafici dello straniero, gli estremi dell'accordo, nonché tutte le vicende modificative ed estintive dell'accordo. Per consentire allo straniero di conoscere la sua posizione, è stato predisposto un portale di accesso - <http://accordointegrazione.dlci.interno.it> - che consente la consultazione diretta al sistema della predetta Anagrafe mediante credenziali rilasciate dallo Sportello Unico.

In considerazione della stretta interconnessione che si viene a stabilire nell'ambito in questione tra Prefetture e Questure, il Centro Elettronico Nazionale per la Polizia di Stato, su richiesta di questa Direzione Centrale, di intesa con il Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione, ha predisposto nel sistema informatico Stranieri Web un'apposita funzionalità destinata ad assicurare lo scambio telematico dei dati.

Pertanto, nei casi nei quali la richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno di durata superiore ad un anno è presentata alle Questure, la procedura di sottoscrizione dell'accordo sarà gestita dagli Uffici Immigrazione tramite l'applicativo Stranieri Web, integrata della funzionalità all'uopo predisposta, che consentirà la stampa, l'accesso, l'inserimento dei dati relativi agli accordi sottoscritti e la prenotazione alla sessione di formazione civica attraverso il collegamento al sistema informatico del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DIREZIONE CENTRALE DELL'IMMIGRAZIONE E DELLA POLIZIA DELLE FRONTIERE

Utilizzando sempre lo stesso applicativo, gli Uffici Immigrazione delle Questure potranno verificare la sottoscrizione dell'accordo da parte degli stranieri che hanno fatto istanza di rilascio del permesso di soggiorno presso gli Sportelli Unici, ovvero la verifica dell'adempimento dell'accordo stesso ai fini dell'eventuale rinnovo del permesso.

Per le istanze di permesso di soggiorno presentate presso lo Sportello Unico Immigrazione l'Accordo di integrazione è sottoscritto prima dell'invio del modello "209" in formato elettronico.

A far data dal 10 marzo p.v. sarà disponibile sul sistema Stranieri Web il manuale utente per la gestione dell'accordo di integrazione.

Al fine di agevolare l'attività degli Uffici Immigrazione, Poste Italiane Spa provvederà alla distribuzione del testo dell'accordo di integrazione tradotto nelle lingue previste dal Regolamento in esame, ad eccezione delle pagine riportanti i dati anagrafici dello straniero e la sottoscrizione dell'accordo, che potranno essere stampate tramite sistema informatico. Copia completa dell'accordo debitamente sottoscritta dall'interessato e dal delegato del Prefetto, dovrà essere rilasciata allo straniero.

La presente circolare verrà trasmessa anche in formato elettronico con allegati: Linee di indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179 – Accordo di integrazione del 2 marzo 2012, a firma del Ministro dell'Interno e del Ministro per la Cooperazione e l'Integrazione, la circolare del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del 5 marzo 2012 in materia di indicazioni operative agli Sportelli Unici per la gestione dell'accordo.

Si ringrazia per la fattiva e consueta collaborazione

IL DIRETTORE CENTRALE
Rodolfo Ronconi



Il Ministro dell'Interno



Ministero dell'Interno
C. Garavito per la Libertà Civili e Immigrazione /
AOO Politiche

Protocollo 000142 del 02/03/2012
UOR: DM
UOR: CC
T. 02/10/0239



0001542 020312



170
S

Il Ministro per la Cooperazione
Internazionale e l'Integrazione

Presidenza del Consiglio dei Ministri
MCII 0000549 A-1.1.5 /Gab
del 02/03/2012



6509209

AI SIGG. RI PREFETTI

LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

*la rivista
del rif. idiatra.*

TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI

Copie M.M.

BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Copie M.M.
[Signature]

AOSTA

OGGETTO: linee d'indirizzo per l'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica
14 settembre 2011, n. 179 - Accordo di integrazione.

Il prossimo 10 marzo entrerà in vigore il "Regolamento concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione giuridica dello straniero di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286", adottato con decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n.179.

Con tale disciplina anche nel nostro Paese si è voluta perseguire la strada, già avviata in altri Stati europei, di stipulare un patto con il cittadino non appartenente all'Unione Europea regolarmente soggiornante con un reciproco impegno a fornire da parte dello Stato, gli strumenti di acquisizione della lingua, della cultura e dei principi generali della Costituzione italiana e da parte del cittadino straniero presente sul territorio nazionale, l'impegno al rispetto delle regole della società civile al fine di perseguire, nel reciproco interesse, un ordinato percorso di integrazione.

Negli Stati europei in cui è stato introdotto l'accordo in questione questo si configura come un sostanziale strumento di integrazione assumendo la fattispecie di contratto a prestazioni corrispettive: lo straniero assume l'obbligo di integrarsi nello Stato in cui dimora, attraverso la conoscenza della lingua nazionale, dei principi fondamentali della Costituzione e dell'organizzazione e funzionamento delle istituzioni pubbliche e con la frequenza di corsi di formazione ed altro, mentre lo Stato assume l'obbligo di fornirgli a titolo gratuito o a condizioni particolarmente agevolate i corsi di formazione linguistica e culturale e servizi di orientamento.



Il Ministro dell'Interno



*Il Ministro per la Cooperazione
Internazionale e l'Integrazione*

L'Accordo nel nostro Paese ha l'obiettivo primario di concorrere all'integrazione, intesa come processo dinamico e bilaterale per promuovere la convivenza dei cittadini italiani e di quelli stranieri, nel rispetto anche dei valori sanciti dalla Costituzione italiana.

Con la sottoscrizione dell'Accordo, lo straniero, che farà ingresso per la prima volta nel territorio nazionale per rimanervi almeno un anno, si impegna al raggiungimento di specifici obiettivi di integrazione e, nello stesso tempo lo Stato assume l'impegno di sostenere il suo processo di integrazione attraverso l'assunzione di ogni idonea iniziativa in raccordo con le Regioni e gli enti locali, i centri per l'istruzione degli adulti, nonché con le organizzazioni sia del terzo settore, sia dei datori di lavoro che dei lavoratori.

Per rendere l'Accordo di integrazione un efficace strumento a garanzia di un partecipato processo di inclusione sociale degli stranieri sono state realizzate una serie di attività.

Preliminarmente, al fine di garantire una partecipazione consapevole degli stranieri al raggiungimento degli obiettivi dell'Accordo, si è ritenuto di assicurare l'effettiva comprensione del testo dell'Accordo e dei documenti ad esso allegati effettuando la traduzione di tali testi in 19 lingue, numero di gran lunga superiore alle 8 previste dal regolamento.

I materiali tradotti saranno disponibili, dall'entrata in vigore della nuova normativa, sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum, anch'esso tradotto nelle medesime lingue, riepilogativo del contenuto della nuova procedura. Per un'efficace fruizione della documentazione tradotta è stata pianificata una mirata azione di comunicazione, anche attraverso i Consigli Territoriali per l'Immigrazione, per promuoverne una capillare informazione su tutto il territorio nazionale.

Inoltre, nella consapevolezza che una reale inclusione sociale si realizza attraverso la conoscenza dei principi fondamentali dell'ordinamento dello Stato ospitante, dei valori espressi dalla Costituzione e del funzionamento delle Istituzioni pubbliche, è prevista, dalla nuova normativa, una sessione di formazione civica, a cura degli Sportelli unici per l'immigrazione delle Prefetture, alla quale lo straniero è tenuto a partecipare entro tre mesi dalla sottoscrizione dell'Accordo. In tale ambito si inserisce la predisposizione di un pacchetto formativo multimediale di educazione civica, strutturato in 5 moduli di apprendimento di un'ora, tradotti nelle medesime lingue dell'Accordo.

Le Prefetture per realizzare le sessioni formative potranno concludere accordi (art. 10 Regolamento) diretti a realizzare, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e la struttura territorialmente competente dell'ufficio scolastico regionale, i centri provinciali per l'istruzione degli adulti, le altre istituzioni scolastiche statali operanti a livello provinciale e, se del caso, le altre amministrazioni ed istituzioni statali, comprese le università.

Con le risorse del "Fondo Europeo per l'Integrazione di cittadini di Paesi terzi", sono stati poi realizzati interventi di "Formazione linguistica ed educazione civica", finalizzati alla predisposizione di piani regionali e locali, che potranno assicurare un sistema integrato di erogazione di servizi di formazione linguistica, educazione civica ed orientamento, e, potranno promuovere l'alfabetizzazione e l'apprendimento della lingua italiana.

Inoltre sono stati già accreditati alle singole Prefetture, in quota parte, fondi accantonati nell'esercizio finanziario 2011 per sostenere le spese di prima attuazione dell'Accordo di integrazione.

Nel quadro del rinnovato impegno assunto dal Governo per la semplificazione e lo snellimento delle procedure amministrative sono state anche adottate specifiche misure



Il Ministro dell'Interno



*Il Ministro per la Cooperazione
Internazionale e l'Integrazione*

operative per la gestione dell'Accordo e la realizzazione della base dati anagrafica dei sottoscritti degli Accordi.

E' stato, infatti, predisposto un apposito sistema informatico che sarà utilizzato dalle Prefetture e che gestirà l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza, nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini.

Per consentire allo straniero informazioni aggiornate sulla sua posizione è stato, altresì, predisposto un portale di accesso e consultazione diretta al sistema, previo rilascio di credenziali da parte dello Sportello Unico.

L'attività delle Prefetture, dunque, per il corrente e il successivo anno sarà prevalentemente indirizzata alla sottoscrizione dell'Accordo ed alla organizzazione e somministrazione della sessione di formazione civica. // =>

La verifica degli accordi sarà avviata, invece, a partire dal 2014. Per quanto concerne la conoscenza della lingua italiana e della cultura civica, in assenza di idonea attestazione, lo straniero potrà far accertare il proprio livello di conoscenza della lingua italiana e di cultura civica attraverso un apposito test svolto gratuitamente a cura dello Sportello Unico, utilizzando le medesime procedure già in uso per lo svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana per i richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo.

A tal fine, il Ministero dell'Interno, d'intesa con gli uffici del Ministro per la Cooperazione Internazionale e l'Integrazione, sta provvedendo ad aggiornare l'Accordo-quadro stipulato con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per estendere le intese raggiunte in tema di svolgimento del test di conoscenza della lingua italiana da parte dei richiedenti il permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo anche ai test che dovranno essere svolti, a partire dall'anno 2014, in occasione della verifica dell'accordo.

In relazione alla gestione dei crediti, sarà cura degli Sportelli Unici attivare gli accertamenti presso il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti per quanto attiene ai provvedimenti giudiziari di condanna e alle misure di sicurezza personale, nonché acquisire la documentazione presso le Autorità competenti per gli accertamenti relativi alle sanzioni pecuniarie connesse ad illeciti amministrativi e tributari.

In tale fase gli Sportelli Unici valuteranno attentamente, anche al fine di evitare contenzioni particolarmente onerosi, tutti i profili dei comportamenti sanzionabili considerando anche la sopravvenienza di eventuali esiti favorevoli all'interessato nelle procedure di ricorso avverso le condanne penali e illeciti amministrativi.

Il Ministero dell'Interno ha già avviato intese con il Ministero della Giustizia atte a realizzare l'interconnessione informatica con il casellario giudiziale ed il casellario dei carichi pendenti, al completamento della quale sarà data tempestiva comunicazione alle SS.LL..

Va inoltre precisato che l'articolo 4-bis del testo unico sull'immigrazione nel prevedere la revoca del permesso di soggiorno e l'espulsione come sanzione per la perdita dei crediti in caso di inadempimento dell'Accordo da parte dello straniero esclude che la medesima sanzione possa essere applicata nei confronti dello " *straniero titolare di permesso di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione sussidiaria, per motivi umanitari, per motivi familiari, di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo, di carta di soggiorno per familiare straniero di cittadino dell'Unione europea, nonché dello straniero titolare di altro permesso di soggiorno che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare*".



Il Ministro dell'Interno



*Il Ministro per la Cooperazione
Internazionale e l'Integrazione*

Nei confronti, quindi, degli stranieri che firmatari dell'Accordo di integrazione risultino -- al momento di effettuare la verifica dell'Accordo -- titolari di una delle tipologie sopraindicate di permessi di soggiorno ovvero che abbiano comunque esercitato il diritto al ricongiungimento familiare non si potrà nell'ipotesi di inadempimento dell'Accordo, in applicazione della norma primaria, disporre la revoca o il diniego al rinnovo del permesso con la conseguente espulsione.

Ciò premesso nei casi elencati gli Sportelli Unici non procederanno, per ragioni di semplificazione e di economicità amministrativa, alla verifica dell'adempimento dell'accordo

A una valutazione poi del contenuto dell'Accordo di integrazione, con particolare riferimento al sistema dei crediti e dei debiti, si potrà procedere al termine del biennio di prima applicazione del Regolamento al fine di adottare quei correttivi che possano rendere effettiva l'integrazione.

A tali fini le SS.LL, anche utilizzando le risultanze del monitoraggio dei Consigli territoriali per l'immigrazione, potranno fornire ogni utile indicazione per adottare misure migliorative del nuovo istituto. I Consigli territoriali inoltre potranno indicare strumenti e modalità ancora più diffuse dell'offerta per i cittadini stranieri e rappresentare come l'istituto è accolto e percepito nelle realtà locali.

La complessa procedura di attuazione dell'Accordo richiede, infatti, oltre che un forte impegno degli operatori interessati anche la consapevolezza della particolare importanza di un cammino, che investe rilevanti profili sociali e umanitari nell'ambito del quadro di diritti ed obblighi dei cittadini stranieri, in un percorso di integrazione da consolidare all'interno del tessuto sociale.

Il Dipartimento per le Libertà Civili - Direzione centrale per le politiche dell'immigrazione e dell'asilo del Ministero dell'Interno - fornirà alle SS.LL assistenza nelle fasi di attuazione dell'Accordo fornendo le necessarie indicazioni operative e ogni chiarimento richiesto.

Nel ringraziare, si confida nella consueta collaborazione delle SS.LL. per una piena realizzazione degli obiettivi dell'Accordo.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Anna Maria Cancellieri

IL MINISTRO PER LA COOPERAZIONE
INTERNAZIONALE E L'INTEGRAZIONE

Andrea Riccardi



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo



Ministero dell'Interno
Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo
AOO Politiche

Protocollo 000'583 del 05/03/2012
UOR: Uff1
UOR-CC:
T. 0261/0239



0'001583'050312

AI SIGG.RI PREFETTI
LORO SEDI

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
TRENTO

AL SIG. COMMISSARIO DEL GOVERNO
PER LA PROVINCIA AUTONOMA DI
BOLZANO

AL SIG. PRESIDENTE DELLA GIUNTA
REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA
AOSTA

e, p.c.:

AL GABINETTO DEL SIGNOR MINISTRO
SEDE

AL DIPARTIMENTO DELLA P.S.
Direzione Centrale dell'Immigrazione e della Polizia
delle Frontiere
SEDE

AL GABINETTO DEL MINISTRO PER LA
COOPERAZIONE INTERNAZIONALE E
L'INTEGRAZIONE
Largo Chigi 19
ROMA

AL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DGPIEM
Piazzale della Farnesina
ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

AL MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE
SOCIALI
Direzione Generale dell'Immigrazione
Via Fornovo, 8
ROMA

AL MINISTERO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Dipartimento per l'Istruzione
Viale Trastevere
ROMA

OGGETTO : D.P.R. 14 settembre 2011, n. 179, recante il "Regolamento
concernente la disciplina dell'accordo di integrazione tra lo
straniero e lo Stato, a norma dell'articolo 4-bis, comma 2, del
Testo Unico sull'immigrazione. Indicazioni operative.

Di seguito alla Direttiva a firma congiunta del Ministro dell'Interno e
del Ministro per la Cooperazione internazionale e l'Integrazione in data 2
marzo 2012, si forniscono le indicazioni operative in merito alla gestione
delle procedure riguardanti l'attuazione dell'Accordo di integrazione.

L'entrata in vigore del Regolamento di cui all'oggetto è fissata, come
è noto, al 10 marzo p.v.; pertanto, gli stranieri che faranno ingresso nel
territorio nazionale da quella data - ad eccezione delle esenzioni previste
dal comma 8 dell'art.2 del relativo Regolamento - dovranno sottoscrivere
l'Accordo di integrazione presso gli Sportelli Unici per l'Immigrazione o le
Questure, a seconda della tipologia di permesso di soggiorno da richiedere.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

APPLICATIVO INFORMATICO - ANAGRAFE INTESTATARI ACCORDO INTEGRAZIONE

Questo Dipartimento ha realizzato il sistema informatico di gestione dell'accordo e della base dati anagrafica dei sottoscrittori, di seguito denominato "applicazione accordo".

Il sistema sarà utilizzato dalle Prefetture che, prima di concludere l'iter di richiesta di un nuovo permesso di soggiorno, provvederanno alla sottoscrizione dell'accordo ed alla registrazione dello stesso. L'applicativo gestirà anche l'agenda delle prenotazioni per la frequenza del corso di formazione civica, la registrazione da parte degli operatori di Prefettura dei debiti e crediti accumulati dallo straniero nel biennio di durata dell'accordo, le funzioni di sospensione-proroga e di decadenza, nonché la verifica dei crediti entro la scadenza dei termini, secondo le modalità di seguito descritte. Contestualmente alla messa in esercizio del sistema, sarà disponibile, per gli operatori, un corso di formazione e-learning che illustrerà gli step dell'applicativo e le modalità di utilizzo.

Il testo dell'Accordo di Integrazione, i relativi allegati e la modulistica prodotta dall'applicativo informatico sono tradotti nelle seguenti 19 lingue: albanese, arabo, bangla, cinese, mandarino, francese, hindi, urdu, inglese, cingalese, russo, spagnolo, tagalog- filippino, wolof, yoruba, tigrino, portoghese, serbo-croato, afro pidgin. Il materiale tradotto sarà reso disponibile sul sito del Ministero dell'Interno, unitamente ad un vademecum (All.n.1), anch'esso tradotto nelle medesime lingue, dalla messa in esercizio del sistema.

E' stato sviluppato anche un portale di accesso diretto al sistema, raggiungibile collegandosi al sito <http://accordointegrazione.dlci.interno.it> che potrà essere consultato dallo straniero, utilizzando le credenziali fornitegli dallo Sportello Unico, per verificare la situazione aggiornata dell'Accordo.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

1. LE FASI DEL PROCESSO

1.1. FASI PRELIMINARI

All'applicativo informatico potranno accedere, dal 6 marzo p.v., tutti gli utenti della Prefettura già attivi sull'applicazione SPI utilizzando le medesime utenze, ma con password iniziale preimpostata con il valore "password@1", che ogni utente dovrà modificare personalizzandola, prima di accedere al predetto applicativo, collegandosi al portale cambiopassword.dlci.interno.it. Ogni Prefettura potrà, inoltre, fare richiesta di abilitazione di nuovi utenti.

Le attività necessarie ad avviare l'utilizzo del sistema informatico per la gestione dell'Accordo di Integrazione, da eseguire da parte di codeste prefetture, come già avviene per il sistema "Test di Italiano", sono:

- inserimento dati nella sezione "Informazioni Prefettura";
- inserimento sedi per lo svolgimento della sessione di formazione civica e conoscenza della vita civile in Italia;
- inserimento delle date di svolgimento delle sessioni di formazione per ciascuna sede.

1.2. SOTTOSCRIZIONE DELL'ACCORDO

Lo straniero che richiede il primo rilascio del permesso di soggiorno, a seconda del tipo del permesso, deve recarsi presso lo Sportello Unico o presso la Questura e procedere alla sottoscrizione dell'Accordo.

1.2.1. Sottoscrizione presso lo Sportello Unico

Quando lo straniero si reca presso lo Sportello Unico, l'operatore accede all'applicazione "SPI" per la gestione del contratto di soggiorno e verifica lo stato della pratica associata allo straniero. Infatti, l'Accordo di Integrazione può essere sottoscritto solo quando i dati anagrafici dello straniero sono ormai consolidati (codice fiscale definitivo, estremi documenti, etc.).



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I – Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

L'operatore dovrà sospendere la lavorazione della pratica in SPI prima di inviare il Modello 209, accedere all'applicazione "Accordo" e avviare la procedura per la sottoscrizione; a tale fine acquisisce l'anagrafica dell'immigrato dal sistema SPI tramite digitazione del "codice registrazione SPI" e del codice fiscale dello straniero e, solo nel caso in cui l'immigrato abbia compilato l'apposito modulo "on line", i dati sulla composizione del nucleo familiare tramite digitazione del "codice ALI".

L'immigrato, infatti, può inserire tali dati tramite il portale ALI, prima di recarsi allo Sportello Unico per la sottoscrizione dell'Accordo, altrimenti fornirà i dati all'operatore dello Sportello stesso che li immetterà sull'applicativo "Accordo" nell'apposita sezione.

Successivamente, l'operatore seleziona la lingua scelta dallo straniero per la sessione di formazione civica e per le comunicazioni, e consegna all'immigrato, per la firma, la stampa dell'accordo in lingua italiana e nella lingua scelta.

Contemporaneamente viene fissato l'appuntamento per partecipare alla sessione di informazione sulla vita civile in Italia e, nel caso in cui lo straniero non ne sia già in possesso, in quanto non ha compilato su ALI il modello di composizione dei dati del nucleo familiare, gli vengono consegnate le credenziali per accedere ad ALI per verificare lo stato dell'accordo. L'appuntamento viene automaticamente fornito dal sistema, rispettando il termine dei 90 gg previsti dalla normativa; l'operatore può eventualmente modificare la data concordandone una sostitutiva con lo straniero.

Dopo la sottoscrizione dell'accordo, l'operatore completa le procedure accedendo all'applicazione SPI e inviando il Mod. 209 a Poste Italiane.

I dati sugli accordi sottoscritti vengono immediatamente resi disponibili alle Questure che possono interrogare l'applicativo "Accordo" per verificarne lo stato.

1.2.2. Sottoscrizione presso la Questura

Nei casi in cui la normativa prevede che la richiesta di primo rilascio di permesso di soggiorno venga effettuata presso le Questure, la procedura di sottoscrizione dell'accordo sarà gestita, in analogia alla procedura gestita



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

dallo Sportello Unico, dalle Questure medesime tramite il proprio sistema informativo: attraverso un flusso informatico, i dati relativi agli accordi sottoscritti e gli appuntamenti fissati per la sessione di formazione civica saranno scambiati con il sistema Accordo.

1.3. GESTIONE

In base all'appuntamento definito in fase di sottoscrizione, lo straniero partecipa alla sessione informativa sulla vita civile in Italia e l'operatore dello Sportello Unico registra a sistema la presenza.

Lo straniero può accedere, attraverso le credenziali ricevute, al "cruscotto" dedicato nel portale ALI per verificare la situazione aggiornata dell'accordo e dei relativi crediti.

Tramite il "cruscotto", lo straniero può soltanto consultare i dati anagrafici e la situazione aggiornata dei crediti, mentre può aggiornare i dati relativi ai recapiti per comunicazioni. Detti aggiornamenti vengono inviati, con modalità informatiche, dal "cruscotto", disponibile su ALI, all'applicazione "Accordo".

1.3.1. Sospensione/proroga

Nel periodo che intercorre tra la data di sottoscrizione e quella di verifica, lo straniero può richiedere la sospensione o la proroga dell'accordo allo Sportello presentando idonea documentazione relativa alle casistiche previste da normativa:

- Gravi motivi di salute
- Gravi motivi di famiglia
- Motivi di lavoro
- Frequenza di corsi o tirocini di formazione
- Frequenza di corsi o tirocini di aggiornamento od orientamento professionale
- Motivi di studio all'estero

L'"applicazione Accordo" gestisce l'inserimento dei dati relativi alla documentazione e alla validità della sospensione/proroga procedendo



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO PER LE LIBERTA' CIVILI E L'IMMIGRAZIONE

Direzione Centrale per le Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

Ufficio I - Pianificazione delle Politiche dell'Immigrazione e dell'Asilo

automaticamente a modificare le eventuali prenotazioni di formazione civica e verifica.

Ogni modifica dello stato dell'accordo viene messa a disposizione della Questura tramite modalità informatiche.

1.3.2. Decadenza dell'accordo

Nel periodo di validità l'accordo può decadere a seguito della revoca o rigetto del permesso di soggiorno. A tal fine le Questure inviano al "sistema Accordo" un flusso dati di aggiornamento che consente all'operatore di chiudere gli accordi decaduti e annullare gli eventuali appuntamenti dello straniero.

Anche per l'applicativo "Accordo di integrazione" ogni chiarimento tecnico può essere richiesto utilizzando il servizio di help desk già in uso per gli altri applicativi dello sportello con le medesime modalità.

SESSIONE DI FORMAZIONE CIVICA E DI INFORMAZIONE

La sessione di formazione civica, di durata da cinque a dieci ore, è realizzata a cura degli Sportelli Unici per l'Immigrazione di codeste Prefetture.

A tal fine, sono stati predisposti 5 moduli di apprendimento di educazione civica, in formato video, della durata di un'ora ciascuno, per complessive cinque ore, tradotti nelle medesime lingue dell'Accordo. Il contenuto di tale pacchetto formativo sarà reso disponibile sulla rete intranet del Ministero dell'Interno, e utilizzato dalle Prefetture per l'organizzazione della sessione di formazione civica.

A tal proposito, le SS.LL. vorranno reperire locali idonei e sale multimediali presso i quali saranno svolti i predetti corsi concludendo, come previsto dall'art. 10 del Decreto e ribadito nella Direttiva dei Ministri, accordi e forme di collaborazione tra lo Sportello Unico e strutture locali, territorialmente competenti in materia di istruzione.

